

N.....R.G.

N.....cron.

N.....rep.

OGGETTO.....

NOTIF. SENTENZA

NOTIF. APPELLO



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5094/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOLO DANNI A COSE , pendente

TRA

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CASORIA ARZANO CASAVATORE, in persona del legale rapp.te p.t. , C.F. 80103900637, elett.te dom.to in VIA G. MATTEOTTI 98 CASORIA, presso lo studio dell'Avv. MASSIMO BARBARISI, che lo rapp. e dif. giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

E

ASSOCIAZIONE IDF, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ERMINIO SCHIAVONE, presso il cui studio in VIA DEL POZZO, 8 /10 CASAL DI PRINCIPE è elett.te dom.ta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza dell'11/2/19 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.

Con atto di citazione notificato in data 26/05/2014 il Consorzio tra i Comuni di Casoria, Casavatore e Arzano conveniva in giudizio l'associazione I.D.F., in persona del Presidente signor Federico Molisso per sentir condannare quest'ultima, previa sua declaratoria di responsabilità, alla revoca della concessione di mq 660 di suolo cimiteriale per il mancato rispetto di quanto stabilito nel disciplinare per la costruzione di un nicchiaro da destinare all'uso dei soci dell'associazione ente morale e dei loro familiari nonché limitatamente a n. 1500 loculi all'uso dei cittadini dei Comuni Consorziati di Casoria- Arzano- Casavatore, oltre al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio con attribuzione al difensore.

Affermava l'attore: che con delibera n. 4 del 17/12/1999 il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria, Arzano e Casavatore Consortile, concedeva suolo cimiteriale in favore dell'associazione "I.D.F." in persona del suo legale rappresentante sig. Federico Molisso per la costruzione di una Cappella chiamata "Omaggio alla Vita"; che successivamente tra il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria, Arzano e Casavatore Consortile e l'associazione "I.D.F." in persona del suo legale rappresentante sig. Federico Molisso veniva redatto "disciplinare della concessione di mq 660 di suolo cimiteriale in favore dell'associazione ente morale itinerari della fede Per la costruzione di un nicchiaro da destinare all'uso dei soci dell'associazione ente morale e dei loro familiari nonché

limitatamente a n. 1500 loculi all'uso dei cittadini dei Comuni Consorziati di Casoria-Arzano-Casavatore"; che il suddetto prevedeva patti e condizione rispondenti a precise clausole contrattuali; che, a seguito domanda registrata al protocollo dell'Ente n. 387 del 09/03/09, presentata dal sig. Federico Molisso, quale Presidente dell'Associazione "IDF", contenente richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di 20 loculi per tumulazioni in sostituzione dei bagni al 2° e 3° piano nel nicchiaro sulla sesta zona dx, veniva rilasciata in data 27/04/2012, l'autorizzazione a firma del direttore consortile, protocollo in partenza n. 871 dell'Ente; che, a seguito di ulteriore domanda registrata al protocollo dell'Ente n. 1279 del 30/06/2012 presentata dal sig. Federico Molisso, Presidente pro-tempore dell'Associazione "IDF", contenente richiesta di costruzione di ulteriori n. 22 loculi per tumulazione sulle stecche esistenti al piano ipogeo nella sesta zona dx, veniva rilasciata in data 29/08/2012 autorizzazione, protocollo in arrivo n. 1520 dell'Ente; che entrambe le autorizzazioni venivano rilasciate agli stessi patti e condizioni richiamati dal disciplinare di concessione di suolo cimiteriale in favore dell'Associazione "IDF", approvato con delibera n. 4 del 17/12/1999, ed in particolare prevedevano l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel citato disciplinare durante la concessione per 99 anni; che per le modalità di assegnazione il disciplinare della concessione prevedeva quanto segue: a)- Art. 4- L'Associazione ente morale riserva al consorzio la disponibilità di n. 1500 loculi pari a n. 300 verticali e si impegna ad assegnarli a quei cittadini il cui nominativo verrà indicato per iscritto dal consorzio sulla scorta delle prenotazioni già acquisite; b)-Art. 5- L'Associazione ente morale verserà al consorzio per ciascun loculo costruito ed a titolo di contributo forfettario per le spese che il consorzio sostiene per la produzione dei servizi cimiteriali nell'arco di durata della concessione la somma di lire 1.000.000. Il versamento di tale somma andrà effettuato anticipatamente ed è propedeutico al rilascio da parte del consorzio dell'autorizzazione all'assegnazione di loculi; c)- Art. 6- Per l'effettivo esercizio dell'obbligo di vigilanza cui istituzionalmente il consorzio è tenuto, l'assegnazione di loculi da parte dell'associazione ente morale avverrà secondo la seguente procedura: - Tutti i cittadini che intendono richiedere l'assegnazione di loculi devono rivolgersi preventivamente al consorzio muniti di certificato di stato di famiglia, valido documento personale di riconoscimento e codice fiscale per prendere visione della disponibilità dei loculi e del disciplinare delle concessioni; - Effettuata la scelta, provvederanno a versare presso il tesoriere del consorzio ed in favore dello stesso consorzio, il contributo di lire 1.000.000 per ciascun loculo di cui si richiede la concessione e previa l'esibizione di copia fotostatica dell'avvenuto versamento ritireranno dagli uffici consortili l'autorizzazione all'assegnazione da consegnare all'Associazione ente morale che darà corso all'assegnazione materiale dell/i loculo/i prescelti; d)- dall' articolo 7 all'articolo 12 ulteriori regole che l'Ente morale Itinerari Della Fede deve rispettare durante la concessione; e) Art. 13- la manutenzione ordinaria, ogni dieci anni, della Cappella "Omaggio alla Vita " è a carico dell'I.D.F. e per la effettuazione di tali operazioni non potrà chiedere alcun contributo agli assegnatari dei loculi; f) Art. 16- la sorveglianza della Cappella sepolcrale "Omaggio della Vita" e l'assistenza ai visitatori sarà erogata dall'associazione I.D.F. con le modalità indicate dal Consorzio; g) Art. 18- l'I.D.F. è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni che saranno emanate dal Consorzio così come è tenuta al rispetto del regolamento consortile delle attività cimiteriali. Nessuna operazione di polizia mortuaria potrà essere effettuata all'interno del nicchiaro stesso senza la preventiva autorizzazione del Consorzio; h) Art. 20 - le tariffe di tutti i servizi espletati dall'I.D.F. nella Cappella "Omaggio alla Vita" non potranno essere diverse da quelle vigenti nel Cimitero Consortile; i) Art. 22 - lo schema dell'atto di assegnazione in uso dei loculi e di tutta la modulistica relativa alle assegnazioni



dei loculi dell'associazione deve essere sottoposto alla preventiva autorizzazione del consorzio cimiteriale; l) Art. 23 - l'atto di assegnazione dei loculi da parte dell'associazione in favore dei propri associati dovrà essere sottoposta a registrazione presso l'ufficio del registro atti privati ed il relativo costo cade a carico dell'assegnatario; che l'Associazione IDF nelle modalità di assegnazione utilizzava una procedura non prevista nel disciplinare della concessione tra l'Ente consorzio e l'Associazione IDF, senza per giunta l'autorizzazione dell'Amministrazione del consorzio; che l'I.D.F. non ha mai rispettato nel corso degli anni quanto stabilito negli articoli sopra richiamati del disciplinare di concessione del suolo per la Cappella "Omaggio alla Vita"; che il Consorzio tra i Comuni di Casoria Casavatore e Arzano ha chiesto con racc.ta A.R. n. 1815-3 del 19/03/2014 all'associazione "I.D.F." il pieno rispetto del disciplinare approvato e ratificato con delibera n. 4 del 17/12/1999 dall'Ente Consortile, di concessione di suolo cimiteriale in favore dell'associazione stessa, comunicando che la mancata osservanza potrebbe portare alla revoca della concessione stessa; che il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria, Arzano e Casavatore intende chiedere la revoca della concessione all'I.D.F. per il mancato rispetto degli articoli sopra menzionati del disciplinare di concessione di suolo da parte della stessa I.D.F. al fine di evitare confusione e soprattutto tutelare i cittadini/utenti, vittime di un'ambigua assegnazione. In merito, si segnalano continui abusi consumati nei confronti dei concessionari, già oggetto di indagine da parte delle Autorità Giudiziarie competenti per denunce presentate da diversi assegnatari di loculi."

Si costituiva in giudizio la convenuta associazione I. D. F., la quale impugnava e contestava la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto, con tutte le conseguenze di legge.

Nelle more del giudizio il Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Casoria Casavatore e Arzano in persona del Direttore Avv. Leo Francesco, con Determina n. 64 del 28/03/2018 notificata in data 03/04/2018, dichiarava concluso il procedimento amministrativo iniziato nei confronti dell'I.D.F. e procedeva alla revoca per grave inadempimento contrattuale della concessione della superficie di mq 660 di suolo cimiteriale approvata con Delibera n. 4 del 17/12/1999, oggetto del presente giudizio.

In data 21/06/2018 il Direttore Avv. Leo Francesco del Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Casoria Casavatore e Arzano emetteva ordinanza di rilascio delle aree cimiteriali occupate di mq 660 adibite a Cappella -nicchiaro denominata "Omaggio Della Vita" ubicate sulla 6° zona a destra del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria - Arzano - Casavatore.

Successivamente con verbali del 05 Luglio 2018, 07 Settembre 2018 e 10 Settembre 2018, che si depositano, venivano consegnate le chiavi della Cappella -nicchiaro "Omaggio della vita" nelle mani del Direttore Avv. Leo Francesco del Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Casoria Casavatore e Arzano e il Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Casoria Casavatore e Arzano entrava nel possesso del bene oggetto della presente causa.

Pertanto parte attrice chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto la pretesa del Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Casoria Casavatore e Arzano risultava pienamente soddisfatta e dunque, non più utile alla propria posizione la decisione nel merito.

In subordine, riteneva che la domanda attorea del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria, Arzano e Casavatore fosse da accogliere in quanto pienamente provata.

Parte convenuta eccepeva la tardività della documentazione prodotta ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere e chiedeva il rigetto della domanda attorea.



1. Questioni preliminari.

In via preliminare va dichiarata cessata la materia del contendere a seguito della revoca della concessione oggetto del presente giudizio e del rilascio delle aree cimiteriali occupate.

Parte attrice ha espressamente dichiarato di essere soddisfatta e di non avere più interesse ad una pronuncia nel merito.

Orbene, ritiene questo Tribunale che, in presenza di esplicita prova del fatto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, il giudice non può far altro che constatare tale situazione e, preso atto del verificarsi di un fatto che, per la sua incisione sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio, elimina l'esigenza del provvedimento di merito, emettere una pronuncia dichiarativa della intervenuta cessazione tra le parti della materia del contendere. Va, in merito, infatti, osservato che con la declaratoria di cessazione della materia del contendere il giudice accerta l'esistenza di un fatto, che, per la sua incisione sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio, elimina l'esigenza del provvedimento di merito e, quindi, l'interesse ad ottenerlo da parte del richiedente.

A ciò non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.12.1992, n. 12826).

3. Sulle spese di lite.

A tal proposito va rilevato che il Consorzio Cimiteriale ha pienamente provato, sia attraverso la documentazione prodotta, che attraverso le dichiarazioni testimoniali, l'inadempimento da parte della convenuta I.D.F. in relazione al disciplinare della concessione.

Ciò emerge dalla documentazione depositata agli atti, quali bollettini con tariffe maggiorate e intestazioni dello stesso loculo a più di una persona e dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice.

Inoltre il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria Casavatore e Arzano aveva concesso da disciplinare il nicchiario alla società I.D.F., la quale a sua volta concedeva la gestione alla Costruzione Di Tella, senza che il Consorzio né fosse a conoscenza e senza che lo stesso Consorzio autorizzasse la concessione a terzi, circostanza confermata dal Di Tella nella sua deposizione "la Cappella Omaggio alla vita doveva essere mantenuta ordinariamente dalla IDF, che ha passato a me la gestione con un contratto. Mi sono occupato e mi occupo della cappella e c'e' un operaio".

Inoltre più volte il Direttore del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria Casavatore e Arzano avrebbe chiesto lo statuto all'associazione I.D.F. per verificarne i requisiti di ente morale senza mai ricevere alcunchè, infatti il Direttore Salvatore Graziuso così riferisce: "i loculi costruiti dall'IDF dovevano essere assegnati solo agli associati. Ho chiesto lo statuto all'IDF ma non l'ho mai ricevuto".

Né tale quadro probatorio risulta inficiato dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, che hanno reso dichiarazioni generiche e lacunose e, inoltre, più volte, nelle loro dichiarazioni, hanno affermato di essere a conoscenza dei fatti in quanto riferiti da altre persone.

Da qui, sulla base del principio della soccombenza virtuale, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5094 /2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOLO DANNI A COSE , pendente tra CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI

CASORIA ARZANO CASAVATORE, in persona del legale rapp.te p.t. ed ASSOCIAZIONE IDF, in persona del legale rapp.te p.t., ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1. dichiara cessata, per le causali di cui in motivazione, la materia del contendere;
2. condanna l'ASSOCIAZIONE IDF, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore del CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CASORIA ARZANO CASAVATORE, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 480,00 per spese ed € 7254,00 per compensi (valore indeterminabile, complessità bassa), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.

Così deciso in Aversa, il 21/05/2019

Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito